

reale 23 giugno 1858 pel giorno 11 luglio e per la votazione di ballottaggio nel suo caso pel 15 stesso mese.

Nella sezione di Oristano presero parte 322 elettori: in Cabras, 251; in Milis, 139; in Ghilarza, 152; in Sedilo 105; mancarono 500: totale 969.

Ora, di questi 969 voti 3 furono dichiarati nulli e gli altri 966 si divisero tra il signor cavaliere Don Giuseppe Corrias, che ne riportò 666, ed il signor teologo Don Giacomo Margotto, che ne riportò 300.

Quanto alle operazioni delle sezioni di Oristano, Milis e Sedilo, sono state eseguite con tutta regolarità, nè vi è stata la menoma reclamazione o protesta, ed è quindi opportuno che ritenga la Camera che in queste tre sezioni riportarono: il cavaliere Corrias 438 voti, ed il teologo Margotto 127.

Si ebbero però delle reclamazioni nelle sezioni di Cabras e di Ghilarza, di cui fanno fede i relativi verbali.

E cominciando dalla sezione di Cabras, il richiamo è contenuto in un'appendice appiè del verbale della seduta del 15 luglio per la votazione di ballottaggio così concepita:

« Apertosi il secondo appello, il signor elettore sacerdote dottore Francesco Luigi Sardo ha fatta la seguente reclamazione, ed ha voluto che se ne facesse menzione nel presente verbale, cioè che Antonio Vincenzo Piras di Cabras non doveva essere elettore perchè non paga il voluto censo, e quindi non doveva intervenire alla presente adunanza e molto meno votare.

« L'ufficio a questo proposito si è pronunciato non entrare nelle sue attribuzioni se il Piras debba essere o no elettore e se egli paghi o no il prescritto censo, bastando per l'ufficio che il Piras trovisi iscritto nella lista generale presentata allo stesso ufficio ed in quella parziaria del comune di Cabras debitamente approvata.

« Lo stesso elettore sacerdote dottore Francesco Sardo ha reclamato in secondo luogo che, a termini dell'articolo 84 della legge 17 marzo 1858, il secondo appello devesi principiare ad un'ora dopo il mezzogiorno; che invece in questa sezione il secondo appello si principiò alle ore 3 dopo mezzodi, nonostante il primo appello siasi terminato a mezzogiorno e mezz'ora; quindi in suo senso il secondo appello doveva ritenersi come irregolare, e perciò chiedeva che se ne tenesse conto nel presente verbale.

« L'ufficio ha deciso che il secondo appello fatto alle ore 3 dopo il mezzogiorno è conforme alla letterale disposizione e molto più allo spirito del citato articolo 84, mentre in questo articolo si prescrive solamente che sia trascorsa un'ora dal mezzogiorno per potere fare il secondo appello, cosicchè prima di trascorrere quest'ora non si può addivenire al secondo appello, ma passata quest'ora si può fare il secondo appello, siano anche le due, le tre o le quattro, con che si noti nel verbale l'ora precisa in cui si è principiato il secondo appello. Dietro a ciò, la presente appendice viene sottoscritta dall'intero ufficio. »

Quanto poi alla sezione di Ghilarza, i reclami sono stati provocati da un incidente che ebbe ad eccitarsi

nella costituzione dell'ufficio provvisorio, e che si ripeté poi nell'ufficio definitivo.

Ecco i primi termini in cui viene riportato nel verbale dell'11 luglio 1858:

« Pendente la votazione comparvero nanti l'ufficio provvisorio i signori Vidili Gallus sacerdote Salvatore Angelo, e Vidili Gallus Efisio, presentando il certificato d'iscrizione, e chiedevano di venire ammessi a far parte della votazione; e poichè non si trovavano iscritti nella lista, l'ufficio invitava il signor sindaco di Paulilatino a dare schiarimenti sul proposito; il quale, dietro tale eccitamento, presentava l'ordinanza del signor intendente della provincia, in data 10 luglio corrente, unitamente alle pezze annesse che per copia si uniscono.

« Dietro questi documenti, l'ufficio, con tre voti contro due, deliberava venissero ammessi alla votazione sebbene non compresi nella lista, come difatti si ammisero; per cui, invece di duecento quarantasei elettori come nella lista, vengono ad essere duecento quarantotto. Basando la maggioranza il suo sentimento sull'articolo 81 della legge 17 marzo, *il quale nel suo alinea*, ossia sul suo alinea, mandando d'inserirsi al presente per copia sottoscritta dai membri dell'ufficio l'ordinanza succeladata e le annesse pezze, nonchè i certificati d'iscrizione elettorale. »

Le carte in detto atto menzionate trovansi unite al verbale. In quello poi dello stesso ufficio definitivo dell'11 luglio, si leggono le seguenti parole:

« Finito l'appello degli elettori compresi nella lista, l'ufficio definitivo deliberò se i due fratelli Vidili Gallus Efisio e Salvatore Angelo, sacerdote di Paulilatino, i quali, pendente la votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo, presentarono i certificati d'iscrizione, potessero ammettersi a votare non essendo iscritti nella lista.

« E vista la deliberazione dell'ufficio provvisorio, cui il sindaco aveva prodotta l'ordinanza dell'intendente provinciale colle altre pezze a corredo di quell'ordinanza, soggiungendo di non averli potuti iscrivere nella lista attesa l'urgenza, avere però spedito loro i certificati d'iscrizione; consultato l'articolo 62 e l'alinea dell'articolo 81 della legge 17 marzo 1848, ammise i detti fratelli Vidili Gallus a votare, come difatti votarono: epperò si trova il numero degli elettori *votanti* portato a duecento quarantotto, mentre gli elettori iscritti nella lista sono solamente duecento quarantasei.

« Ora, siccome gli elettori che presero parte alla votazione, iscritti nella lista, non sono che centocinquantotto, abbiamo la differenza di due voti, che sono quelli dei detti fratelli Vidili Gallus, che non compariscono nella lista per pareggiare il numero totale di centosessantavoti. »

Nel verbale poi della seduta del 15 luglio per la votazione di ballottaggio leggonsi le seguenti parole:

« Terminatosi dall'ufficio lo squittinio dei bollettini, essendosi riconosciuto dalle note prese dai signori Raffaele Soggiu Puddu e notaio Marongiu scrutatori e segretario, che i voti si ripartirono nei due concorrenti